



COMUNE DI LOCULI

(PROVINCIA DI NUORO)

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n° 93 Del 23/11/2013	OGGETTO: Presa d'atto della rivisitazione dei Fondi per le risorse volte all'incentivazione delle Politiche di Sviluppo delle Risorse Umane annualità 2008 – 2012 e della costituzione del fondo per l'anno 2013. Indirizzi alla delegazione Trattante per la ripartizione delle risorse e per l'avvio delle trattative volte all'adozione del nuovo contratto decentrato integrativo aziendale annualità 2013-2015.
---------------------------------------	---

Nell'anno duemilatredici il giorno ventitre del mese di novembre alle ore 11:30 nella casa Comunale, convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

COGNOME E NOME	CARICA	Presente	Assente
Secci Vincenzo	Sindaco	x	
Sini Santina	Assessore	x	
Chessa Antonio Maria	Assessore	x	
Sanna Sonia	Assessore		x
Chessa Giacomo	Assessore	x	

Partecipa il Segretario comunale Dott. ssa Piras Lorenzina
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Secci Vincenzo assume la presidenza e dichiara aperta la seduta ed invita a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 30/05/2011 con la quale si è proceduto all'attribuzione al Sindaco della responsabilità degli Uffici e dei Servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica e gestionale;

PREMESSO che in autotutela l'Amministrazione ha deciso di effettuare un lavoro di verifica dei Fondi per gli anni 2008- 2012 e da tale riesame sono stati rilevati alcuni errori nella costituzione nonché nell'utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane degli anni precedenti;

RILEVATO, in seguito ad apposita ricostruzione quanto segue:

- La parte stabile del Fondo viene istituita ai sensi dell'art. 15 comma 1 lett. a) CCNL 1.4.1999; integrata dall'art. 31 c.2 del CCNL 22.1.2004 e modificata in base ai successivi contratti collettivi.
- A partire dal 1999, in ottemperanza delle disposizioni dettate dall'art. 14 comma 1, CCNL 1.4.1999 viene istituito il Fondo per il lavoro straordinario, costituito dalle risorse finanziarie non superiori a quelle destinate, nell'anno 1998, al fondo di cui all'art. 31, comma 2, lett. a) del CCNL del 6.7.1995. Tale fondo è costituito dalle risorse finanziarie destinate, nell'anno 1998, al fondo di cui all'art. 31, comm
- a 2, lett. a) del CCNL del 6.7.1995. decurtato della quota delle VII e VIII qualifiche (quota da inserire ad integrazione della parte stabile del fondo ai sensi dell'art. 15 c. 1 lett. a del CCNL 1.4.1999) e della quota del 3% (quota da inserire ad integrazione nella parte stabile); Nel Comune di Loculi non si costituisce tale fondo in quanto per quell'anno non viene destinata alcuna somma per remunerare il lavoro straordinario;
- L'incremento del fondo relativamente alle somme destinate al pagamento del Livello Economico Differenziato (LED) nell'anno 1998 corrisponde a un importo pari a L. 2.000.000 ovvero a € 1032,00;
- L'ufficio finanziario attesta il rispetto del rapporto tra spese personale e entrate correnti per gli anni 2001, 2005 e 2007. Per questi anni tale rapporto si attesta al di sotto del 39%, sussistendo così i presupposti per la corretta integrazione. Conseguentemente si provvede agli incrementi previsti rispettivamente dai contratti: CCNL 5.10.2001, CCNL 24.1.2004, CCNL 9.5.2006 e CCNL 11.4.2008;
- Il Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane per la produttività viene incrementato ai sensi dell'art. 4 comma 2 dell'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni *ad personam* in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000. A partire dal 2008, è intervenuta una cessazione che ha permesso l'incremento di tale voce stabile del fondo con un importo che è stato inserito negli schemi dei fondi ricostruiti e allegati alla presente;
- l'incremento di cui all'art.51 comma 3-quater non si inserisce in quanto non rientra nella fattispecie prevista dall'art. 15 comma 1 del CCNL 1.4.99 lett. f) che prevede che vanno inclusi nel fondo "i risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 29/1993 (somme derivanti dal riassorbimento trattamenti economici difformi);
- L'articolo 15, comma 2, consente di integrare le risorse sino ad un importo massimo corrispondente all' 1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno '97. L'articolo 15, comma 4, definisce condizioni sostanziali ed oneri procedurali che vanno rispettati perché si possa procedere a tale incremento: a. debbono esservi effettive disponibilità di bilancio; b. tali disponibilità debbono derivare da processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero essere espressamente destinate dall'Ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità; c. l'integrazione va verificata in sede di contrattazione decentrata integrativa; d. l'accordo raggiunto in tale sede, prima della sigla definitiva, va sottoposto al

Collegio dei revisori per il controllo economico finanziario; e. l'incremento può essere reso disponibile solo dopo che il Nucleo di valutazione abbia verificato che ricorrano le condizioni di cui al punto a) e b); f. l'autorizzazione di spesa, come tutte quelle relative a contratti collettivi, ai sensi dell'articolo 48, comma 4, del D Lgs. n. 165/01, va disposta nelle stesse forme con cui vengono approvati i bilanci, con distinta indicazione dei mezzi di copertura. In mancanza di tali presupposti pertanto non si è proceduto all'integrazione del fondo in corrispondenza di tale voce;

- Non si è proceduto altresì all'integrazione del 2% M.S. 1999 i quanto come già annunciato da Aran: *limitatamente all'anno 2000, in difetto di stipulazione dell'accordo di cui al comma 1 nel termine ivi previsto, gli enti, diversi da quelli di cui al precedente comma e che si trovino nelle condizioni previste nell'art.16, comma 1, del CCNL dell'1.4.1999, possono destinare alle finalità, di cui al medesimo art.16, comma 1, del CCNL dell'1.4.1999, risorse aggiuntive nel limite massimo del 2% del monte salari riferito al 1999, esclusa la quota relativa ai dirigenti ed al netto dei contributi a carico degli enti, alle stesse condizioni di cui all'art.15, comma 4, del CCNL dell'1.4.1999. L'espressione "gli enti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 16, comma 1, del CCNL dell'1.4.1999", anche se imprecisa, deve essere intesa nel senso che il CCNL affida alla sensibilità ed al senso di responsabilità del datore di lavoro l'autonoma valutazione delle proprie condizioni di bilancio, al fine di accertare l'esistenza di reali "condizioni di virtuosità economica".* Ricordiamo che l'incremento delle risorse decentrate nella misura del 2% è stato confermato anche per l'anno 2001, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 4 del CCNL del 5/10/2001. Tale incremento non si inserisce in quanto previsto solamente per gli anni 2000-2001.
- L'eventuale inserimento nel fondo dei valori delle posizioni economiche in godimento ai sensi della dichiarazione congiunta n. 1 del CCNL 22.1.2004. non sono degli effettivi incrementi contrattuali e richiedono pertanto un puntuale e costante aggiornamento dei valori in seguito a cessazioni, passaggi verticali e altro, nonché la rivalutazione del valore delle PEO in uscita. Per maggiore trasparenza e chiarezza si decide di non confermare tale incremento in entrata, continuando a imputare nella parte di utilizzo la quota storica delle Progressioni economiche in godimento aggiornate in base alle variazioni intervenute (cessazioni, passaggi verticali e altro).
- In merito all'utilizzo, si evidenzia che gli importi relativi alle PEO sono stati imputati nei vari fondi in base ai valori previsti dai CCNL in vigore nell'anno di riferimento, così come le quote rese disponibili in seguito a variazioni (Passaggi, cessazioni e altro) sono calcolate in base al loro valore storico di assegnazione. Le predette quote rese disponibili in base alle variazioni intervenute sono state inserite nello schema come minor utilizzo.
- In applicazione del nuovo Ordinamento Professionale del CCNL 31.3.1999 che ha stabilito il nuovo inquadramento di alcune categorie di lavoratori (area di vigilanza e personale della prima e seconda qualifica funzionale) e ai sensi dell'art. 7 commi 5, 6 e 7 del CCNL del 31.3.1999 ogni anno, a partire dall'anno 2000, la differenza stipendiale deve essere imputata sulle risorse decentrate. Per quanto concerne il Comune di Loculi la somma è quella relativa al nuovo inquadramento di due dipendenti dell'area Vigilanza per un importo complessivo pari a € 68,17.

RITENUTO necessario emendare gli errori a causa di una erronea e sovra dimensionate quota di utilizzo registrata per gli anni 2008 e 2009, mediante un piano di rientro che preveda un residuo delle quote dei fondi ancora da contrattare per gli anni 2010 – 2012;

VISTI gli allegati schemi di costituzione secondo lo schema riepilogativo allegato e utilizzo dei Fondi per le risorse volte all'incentivazione delle Politiche di Sviluppo delle Risorse Umane per gli anni dal 2010 al 2012;

PRESO ATTO della costituzione del Fondo riferito all'anno 2013;

EVIDENZIATO che spetta all'Organo politico determinare gli indirizzi entro cui dovrà operare la delegazione trattante di parte pubblica indicando gli obiettivi prioritari della contrattazione decentrata integrativa sulle risorse finanziarie disponibili;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 20/11/2013 con la quale è stata costituita la delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa e sono stati nominati i componenti ed il presidente e che la stessa opera sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta Comunale;

VISTO l'articolo 40, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dal d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, che al comma 3 stabilisce: "La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi. La durata viene stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la vigenza della disciplina giuridica e di quella economica".

VISTO l'articolo 65, commi 1, 2 e 4, del d.lgs. 150/2009 che modifica il D.lgs 165/2001 che obbliga gli enti all'adeguamento dei contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore della norma. Nel caso specifico del comparto regioni e autonomie locali i contratti integrativi dovevano essere adeguati alle nuove norme in oggetto entro il 31 dicembre 2012 e i contratti non adeguati cesseranno la loro efficacia dal 1 gennaio 2013 e non saranno ulteriormente applicabili. Gli enti che non avessero provveduto ad avviare una sessione negoziale per la stipula di un nuovo contratto decentrato integrativo devono affrettarsi a redigere una piattaforma contrattuale o a modificare le parti inadeguate al d.lgs 150/2009 e a presentarla alle organizzazioni sindacali.

RICHIAMATO il contratto collettivo nazionale di lavoro degli Enti Locali del 22.1.2004, così come integrato dal CCNL stipulato in data 11 aprile 2008 e dal CCNL stipulato in data 31 luglio 2009, che ribadiscono la centralità e l'importanza della gestione delle risorse umane ai fini di orientare i servizi offerti dall'Ente Locale verso risultati di efficacia ed efficienza, con l'obiettivo di massimizzare la soddisfazione dei bisogni dell'utenza e contemporaneamente di contenere la spesa pubblica.

RITENUTO di formulare gli indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica per la negoziazione del contratto collettivo decentrato integrativo cui viene attribuita la funzione di negoziare, con le modalità ed entro i limiti previsti dai CCNL vigenti, dal D. Lgs 165/2001 e successive modificazioni e dal D. Lgs. 150/2009.

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 09/09/2013 di approvazione del bilancio dell'esercizio finanziario 2013 della relazione previsionale e programmatica 2013/2015 e del bilancio pluriennale 2012/2014;

VISTO il Decreto Lgs. 18/08/2000 n° 267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo e del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell' art. 49 del citato Decreto Lgs. n° 267/2000;

Con votazione palese espressa nei modi di legge e ad esito unanime,

DELIBERA

- 1. Di approvare** gli allegati, parte integrante della determinazione del Responsabile dell'Area Finanziaria n. del 2013: "A1,A2,A3 " - "B1,B2,B3" - "C1,C2,C3" - "D1,D2,D3" -"E1,E2,E3 " e "F1,F2,F3 "), relativi alla costituzione parte stabile e variabile, nonché all'utilizzo dei Fondi per l'incentivazione delle Politiche di Sviluppo delle Risorse Umane per gli anni **dal 2008 al 2012**, rideterminati come dettagliatamente esposto in premessa;
- 2. Di fornire** indirizzi e direttive alla delegazione trattante di parte pubblica per lo svolgimento delle trattative per la ripartizione delle risorse di cui alle annualità 2010-2012:

In applicazione a quanto disposto dal vigente CCDIA, e in conformità ai compensi previsti dai contratti nazionali , rispettando le temporalità fissate dagli stessi, di prevedere i seguenti istituti:

- indennità di rischio;
- indennità di particolari responsabilità ai sensi dell'art. 17 c. 2 lett.i);
- indennità di specifiche responsabilità ai sensi dell'art. 17 c. 2 lett.i);
- compensi di produttività in base alle valutazioni effettuate sul raggiungimento degli obiettivi assegnati.

3. Di autorizzare il Presidente e la componente di parte pubblica alla ripartizione delle risorse decentrate relative agli anni 2010-2012, fermi restando i sopracitati indirizzi e di avviare le trattative per l'adozione del nuovo contratto decentrato;
4. In sede di negoziazione per la stipula del contratto collettivo decentrato integrativo normativo la delegazione trattante di parte pubblica deve attenersi alle seguenti linee di indirizzo:
 - Prevedere un nuovo accordo decentrato con durata triennale (salvo modifiche che dovessero intervenire a livello normativo o contenute nel CCNL) in particolare con previsione di nuove e rinnovate modalità di definizione delle indennità previste dal CCNL e demandate al livello decentrate.
 - il contenuto del CCDI non potrà essere in contrasto con i vincoli risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali anche riguardo gli oneri economici non previsti.
 - non possono trattare materie diverse da quelle ad essa espressamente demandate dal CCNL;
 - le materie oggetto di contrattazione non possono essere trattate dal contratto integrativo in termini diversi e più ampi di quelli stabiliti dal CCNL.
 - non possono trattare materie diverse da quelle ad essa espressamente demandate dalla norma (art. 65 D. Lgs 165/2001 modificato dal D. Lgs 150/2009 disposizioni relative alla ripartizione delle materie tra contratto e legge e art. 40 comm1 e 3-bis che del D. Lgs n. 165/2001, come novellato dall'articolo 54 del D. Lgs. n. 150/2009 - **diretta applicazione**);
 - non possono avere contenuti difformi alle disposizioni normative (art. 3 bis D. Lgs 165/2001 introdotto dal D. Lgs. 150/2009);
5. **Di demandare** al Presidente di delegazione trattante gli adempimenti conseguenti l'adozione del presente atto, nel rispetto delle direttive in premessa parte integrante del deliberato;
6. **Di dare atto** che i fondi di cui trattasi, destinati al Contratto decentrato, sono stanziati all'Intervento/Cap 2610;
7. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del Decreto Lgs. n° 267/2000, stante l'urgenza di dar corso alle procedure relative alla ripartizione delle risorse.

Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Per.Agr. Secci Vincenzo

IL SEGRETARIO
f.to Dott. ssa Piras Lorenzina

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 si esprime parere: favorevole

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto per il parere tecnico contabile

f.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Comunale il 05/12/2013 per 15 gg. consecutivi senza opposizioni o reclami.

f.to IL SEGRETARIO

La presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo consiliari in data 05/12/2013 prot. n° 3351.

f.to IL SEGRETARIO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL SEGRETARIO